

*Il regime fiscale degli omaggi
a dipendenti, clienti e fornitori*

Gentile Cliente,

la presente circolare ha l'obiettivo di fornire una sintesi pratica sul trattamento fiscale degli **omaggi** (anche tramite **fringe benefit**), considerando i principali profili legati alle imposte sui redditi e all'IVA.

Di seguito, illustriamo le principali casistiche.

1. Omaggi a clienti o fornitori

Gli omaggi rientrano generalmente nelle **spese di rappresentanza**.

- **Imposte sui redditi:**
 - Deducibili interamente se il valore unitario non supera i 50,00 euro.
 - Se il valore supera i 50,00 euro, deducibili entro limiti proporzionali ai ricavi aziendali.
- **IVA:**
 - Detraibile solo per omaggi di valore fino a 50,00 euro.
 - Per beni superiori a tale valore, l'IVA è indetraibile.

👉 Nota sulla **deducibilità**

Gli omaggi a scopi di **rappresentanza** sono deducibili entro limiti stabiliti dalla normativa in base al volume dei ricavi. Nello specifico:

- 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;

👉 Nota sull'**inerenza**

Per poter essere considerate spese deducibili, gli omaggi devono soddisfare il requisito dell'inerenza. Questo significa che le spese devono essere giustificate dalla loro **utilità nel contesto aziendale**, come promozione o pubbliche relazioni, ed essere **coerenti** con le pratiche commerciali del settore.

2. Omaggi ai dipendenti

Gli omaggi destinati ai dipendenti, in quanto **liberalità**, seguono regole specifiche, indipendente dalla loro funzione di rappresentanza o pubblicità per l'impresa che li distribuisce.

- **Imposte sui redditi:**
 - Per l'azienda: deducibili integralmente come spese per il personale.
 - Per il dipendente: non costituiscono reddito per il dipendente se rientrano nella soglia annuale di *fringe benefit* (258,23 euro limite ordinario - modificato per il 2024).
- **IVA:**
 - Non detraibile, salvo che il bene rientri tra quelli prodotti dall'impresa.



👉 Nota sul **limite 2024**

Per il 2024, il limite di esenzione per i *fringe benefit* è stato **aumentato a**

- **1.000 euro** per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico;
- **2.000 euro** per i dipendenti con figli fiscalmente a carico compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati.

Entro i citati limiti, non concorre dunque a formare il reddito di lavoro dipendente (e quindi sono **esenti da irpef e contributi**), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, come ad esempio:

- i buoni spesa;
- i buoni carburante;
- il benefit per l'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale.

👉 Nota su **rimborsi utenze**

Gli omaggi o le somme erogate ai dipendenti possono includere anche finalità specifiche, come:

- **Rimborsi utenze** (acqua, luce, gas, spese per affitto o per gli interessi della prima casa): per il 2024, tali rimborsi rientrano nelle soglie di esenzione dei fringe benefit (1.000 o 2.000 euro), purché documentati e tracciabili.

3. Buoni acquisto (voucher)

I buoni acquisto rappresentano una scelta sempre più diffusa per gli omaggi.

Qualche dettaglio fiscale.

- **Definizione:** i voucher consentono al destinatario di acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, fino al valore indicato sul buono.
- **Imposte sui redditi:** i costi sostenuti per l'acquisto dei voucher sono deducibili come spese di rappresentanza o spese per il personale, a seconda che siano destinati a clienti/fornitori o a dipendenti.
- **Limiti di esenzione per i dipendenti:** come già indicato, **per il 2024** il limite di esenzione è stato **elevato a 1.000 euro** per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico e **2.000 euro** per quelli con figli fiscalmente a carico.
Questi limiti si riducono dell'importo che il dipendente ha già percepito nel 2024 a titolo di *fringe benefit* (es. auto) e di *welfare contrattuale*.
- **Tracciabilità:** i voucher devono essere acquistati tramite strumenti tracciabili, pena la non deducibilità.



👉 Nota sulla **tracciabilità delle operazioni**

Per garantire la deducibilità delle spese relative ai buoni acquisto e la corretta applicazione delle norme fiscali, è essenziale:

- Effettuare i **pagamenti tramite strumenti tracciabili** (bonifico bancario, carte di credito/debito, assegni).
- Conservare tutta la documentazione relativa all'acquisto e alla distribuzione dei buoni (fatture di acquisto, report di distribuzione ai dipendenti o ai clienti/fornitori).
- Se l'azienda adotta un **registro degli omaggi**, è possibile annotarvi il valore dei buoni regalati. Tale registro non è obbligatorio ai fini IVA, ma utile per dimostrare la destinazione gratuita del buono.

4. Omaggi di beni autoprodotti o commercializzati

Le regole fiscali per i beni prodotti oppure commercializzati sono identiche per la deducibilità ma variano in ambito iva.

- La **deducibilità** è determinata in base al costo di produzione o al valore normale del bene:
 - Se il valore normale è entro 50 euro, il costo è deducibile integralmente;
 - Se il valore unitario supera 50 euro, la deducibilità segue i limiti percentuali delle spese di rappresentanza, calcolati in base ai ricavi della società.
- L'**IVA** varia a seconda che i beni siano autoprodotti o commercializzati.
 - Per i **beni autoprodotti** dall'azienda:
 - ✓ l'IVA è detraibile. Tuttavia, la successiva cessione gratuita di tali beni è soggetta a IVA (calcolata sul prezzo di acquisto o, in mancanza, sul costo di produzione)
 - Per i **beni commercializzati** dall'azienda:
 - ✓ se il valore normale è **inferiore a 50 euro**
 - l'IVA è detraibile;
 - la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione IVA,
 - ✓ se il valore normale è **superiore a 50 euro**
 - l'IVA è detraibile;
 - la cessione gratuita è un'operazione rilevante ai fini IVA.
L'azienda deve emettere un'**autofattura** con l'imposta calcolata sul valore normale (di mercato) del bene dato in omaggio

Questa sintesi può essere uno strumento pratico per districarsi tra le varie regole di questa tipologia di spesa. Per qualsiasi dubbio o necessità di approfondimento, siamo a disposizione.

Cordiali saluti,

Bergamo, 02 dicembre 2024

Studio Associato Salvi Giglio Alferi

